

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Dott.ssa Maria Rita Micci ha pronunciato la seguente

SENTENZA [REDACTED]

nel giudizio di pensione, iscritto al [REDACTED] del registro di segreteria, promosso

ad istanza di :

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.

Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 266

nei confronti di

- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
- COMITATO DI VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del giorno [REDACTED] è presente Avv. Tartaglia ed il sig. [REDACTED]

personalmente

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata di IV categoria Tab. A per la patologia dallo stesso sofferta, non riconosciuta come dipendente da causa di servizio in sede amministrativa.

A tal fine, il ricorrente, già caporal maggiore dell'Esercito italiano ormai in congedo, esponeva di aver svolto, a periodi alterni, dal maggio 1999 al gennaio 2006, diverse operazioni militari in posti di guerra quali Macedonia, Kosovo ed Iraq, con ciò venendo innegabilmente a contatto con situazioni disumane ed altamente rischiose per l'incolumità fisica.

Dal 1999, parte ricorrente era in cura dal Prof. Vincenzo [REDACTED], docente di Neurologia all'Università Federico II di Napoli, il quale, in data 29 ottobre [REDACTED] ebbe a diagnosticare come il disturbo paranoide si fosse presentato solo a seguito della missione in Kosovo, a causa del forte stress e della forte pressione psicologica subiti.

In data 13 luglio 2007, il sig. [REDACTED] veniva giudicato in modo permanente non idoneo al servizio militare per *“disturbo di personalità in soggetto con pregresso accertato episodio psicotico”*. In data 11 giugno 2010, parte ricorrente presentava istanza di pensione privilegiata presso il Ministero della Difesa che, con Decreto n. 676 del 21 dicembre [REDACTED], rigettava la domanda ritenendo la patologia di che trattasi non dipendente da causa di servizio. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. [REDACTED] chiede il riconoscimento giudiziale del diritto a pensione privilegiata negatogli in via amministrativa. L'amministrazione con note del 24 luglio [REDACTED] e 24 febbraio [REDACTED] ha chiesto il rigetto del ricorso. All'udienza del [REDACTED], in considerazione della natura particolarmente tecnica del giudizio che il Giudice è chiamato ad esprimere, si è ritenuto necessario ai fini del decidere, di sottoporre il seguente quesito alla CML presso questa Sezione giurisdizionale, *“dica la CML, alla luce di tutta la documentazione presente al fascicolo, compresa quella di parte, se la patologia sofferta dal sig. [REDACTED] sia dipendente da causa o concausa di servizio e, in caso di risposta affermativa, a quale categoria di pensione sia ascrivibile”*.

La CML, nella seduta del dì 11 settembre [REDACTED] ha opinato nel senso di ritenere la patologia sofferta dal ricorrente come dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante; alla data della riforma (13 luglio 2007) poteva essere ascritta alla Tab. A IV categoria a vita.

Con memoria del [REDACTED], la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel proprio atto introduttivo anche alla luce delle risultanze della consulenza delegata alla CML. Il parere espresso dalla CML appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate. La Congrua appare la classificazione della infermità avuto riguardo al riscontrato quadro nosologico. Peraltro, l'Amministrazione, omettendo di assolvere l'onere probatorio sulla medesima incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha contestato le conclusioni cui è pervenuto l'organo di consulenza né ha evidenziato elementi tali da indurre a dubitare dell'attendibilità delle lineari risultanze del parere dal medesimo espresso, limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso. Con memoria del 5 [REDACTED], infatti, il Ministero delle Difesa non ha introdotto elementi nuovi idonei a confutare le risultanze cui è pervenuta al CML.

Il ricorso, dunque, merita accoglimento.

Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a pensione privilegiata da durare a vita di QUARTA Ctg. Tab. A a decorrere dalla data del congedo (13 luglio 2007), così come accertato dalla CML. L'Amministrazione convenuta, quindi, deve essere condannata alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico di che trattasi così come riconosciuto dalla presente decisione, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, a termini dell'art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all'importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole scadenze dei ratei.

Per ciò che attiene alle spese giudiziali di cui all'art. 91 cpc, tenuto conto della complessità della questione trattata, di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l'espletamento di un

incombente istruttorio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

PQM

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il presente ricorso n. [REDACTED] presentato da [REDACTED] e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente al **trattamento pensionistico privilegiato QUARTA Ctg. Tab. A, dalla data del congedo (13 luglio 2007)**. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento del trattamento pensionistico riconosciuto spettante in forza della presente decisione, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nei termini dell'art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all'importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole scadenze dei ratei.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo il [REDACTED]

Il Giudice

F.to Dott.ssa Maria Rita Micci

Depositata in Segreteria nei modi di legge